

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio
concernente i ricorsi di seconda istanza contro la pubblica utilità
del piano regolatore di Ascona

(del 14 dicembre 1971)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Il presente messaggio contiene le osservazioni del Consiglio di Stato relative ai ricorsi di seconda istanza presentati nella procedura di approvazione del piano regolatore del Comune di Ascona.

In virtù degli art. 26 cpv. 4, 32 e 33 cpv. 2 LEd, l'approvazione di un piano regolatore avviene ad opera del Consiglio di Stato, riservata la competenza del Gran Consiglio a decidere in ultima istanza i ricorsi contro la pubblica utilità.

Nel caso concreto il Consiglio di Stato ha approvato, con risoluzione n. 6136 del 13 settembre 1968, il piano regolatore (piano del traffico e delle attrezzature pubbliche) adottato dal Comune di Ascona con risoluzione municipale del 2 dicembre 1965, statuendo su 122 ricorsi presentati dagli interessati e assegnando al Comune il termine decennale di cui all'art. 34 LEd per l'attuazione del piano.

La decisione del Consiglio di Stato è stata tempestivamente impugnata dai seguenti ricorrenti :

1. Successione fu Barone Von der Heydt, Ascona
2. Rusticana S.A., Ginevra
3. Hafro S.A., Zurigo
4. Annelise Oetker, Ascona
5. Elita Luttmann, Ascona
6. Lilly Volkart, Ascona
7. Manfred Schramm, Ascona
8. Carlo Vester, Ascona
9. Max Kestenholtz, Ascona
10. Eredi fu Pablo Bauer, Ascona
11. Willy Schwander, Burgdorf
12. Baraggia S.A., Ascona
13. Gottfried von Meyern Hohenberg, Ascona

In merito a questi ricorsi il Consiglio di Stato premette le seguenti osservazioni di carattere generale :

- a) Tutti i ricorrenti o i loro predecessori in diritto avevano contestato la pubblica utilità delle opere previste dal piano regolatore già in prima istanza, pertanto è ammessa sotto questo profilo la loro legittimazione a ricorrere al Gran Consiglio.

Dal ricorso di Annelise Oetker si deduce che la stessa era proprietaria dell'intera particella n. 497, successivamente frazionata, sicchè la nuova particella n. 498 fu ceduta ai signori Manfred e Carla von Oppenheim. Anche il nuovo mappale confina con via Albarelle.

Considerato che la situazione dei nuovi proprietari non è compromessa dall'avvenuta intimazione in prima istanza, anzi essi beneficiano del ricorso introdotto dalla signora Oetker, la procedura non deve essere ripresa ex novo nei confronti del signor Oppenheim.

b) I ricorsi sono peraltro ricevibili solo in quanto intesi a contestare la pubblica utilità, mentre le domande tendenti a chiedere modifiche di tracciato non sono ricevibili, per il disposto dell'art. 32 LEd (il Consiglio di Stato ... decide inappellabilmente i ricorsi contro il tracciato).

Ciò premesso, sui singoli ricorsi si osserva quanto segue :

1. *Ricorso Successione fu Barone Von der Heydt, Ascona*

Il ricorrente si oppone al previsto allargamento di via Albarelle e alla relativa zona di arretramento per costruzioni pari a m. 4 d'ambo i lati della strada. Preliminarmente bisogna osservare che nella questione in esame, su 7 ricorrenti in prima istanza, solo 4 hanno impugnato la decisione del Consiglio di Stato in Gran Consiglio.

In merito si precisa che il Comune nell'allestimento del piano viario ha voluto dotare il territorio di strade adeguate alle attuali esigenze del traffico. Pertanto una larghezza di ml. 7, compresi eventuali marciapiedi, rappresenta un minimo inderogabile per soddisfare le esigenze di un quartiere come quello in oggetto. Il ricorso va quindi respinto in quanto è ovvia la pubblica utilità dell'allargamento.

2. *Ricorso Rusticana S.A., Ginevra*

Le allegazioni e le domande del ricorrente sono analoghe a quelle del ricorso n. 1 per cui, fatto riferimento alle considerazioni ivi espresse, esse vanno respinte.

3. *Ricorso Hafro S.A., Zurigo*

Anche per questo ricorso valgono le osservazioni fatte sub 1 e 2 in quanto analogo; ne consegue che esso è da respingere per i medesimi motivi.

4. *Ricorso Annelise Oetker, Ascona e signori Manfred e Carla von Oppenheim, Kürten*

I ricorrenti formulano domande analoghe a quelle dei precedenti tre ricorsi. Per i medesimi motivi si chiede la reiezione del ricorso.

5. *Ricorso Elita Luttmann, Ascona*

La ricorrente contesta la pubblica utilità della nuova strada 53 - 53 ritenendola inutile ed unicamente fonte di disturbo e rumore e ne chiede lo stralcio dal piano regolatore.

L'inserimento nel piano regolatore della strada in oggetto ha lo scopo, secondo il Comune, di creare una possibile circonvallazione locale di assoluta necessità finchè non sarà risolto il problema della galleria.

Inoltre la strada potrebbe servire di collegamento tra la zona di Moscia e quella di svago e ristoro del Monte Verità.

Pertanto si ritiene fondata la preoccupazione del Comune di lasciare la possibilità futura di costruire tale strada, ritenuto che qualora fosse decisa la costruzione della galleria, potrà essere proposta una variante per il declassamento o lo stralcio dal PR.

6. *Ricorso Lilly Volkart, Ascona*

Affermazioni e domande del ricorrente sono analoghe a quelle del precedente ricorso. Valgono pertanto le stesse osservazioni e conclusioni.

7. *Ricorso Manfred Schramm, Ascona*

Essendo analoghe le domande si chiede il rigetto del ricorso.

8. *Ricorso Carlo Vester, Ascona*

Valgono le considerazioni e le conclusioni di cui ai precedenti numeri 5, 6 e 7.

9. *Ricorso Max Kestenholz, Ascona*
Il ricorrente contesta il tracciato della prevista strada n. 62-65 e di via Brima. Tale ricorso in base all'art. 32 LEd è irricevibile in questa sede.
10. *Ricorso Eredi fu Pablo Bauer, Ascona*
Tale ricorso è diretto a contestare la pubblica utilità del piano relativamente alla strada 62-65 prevista dal piano regolatore di Ascona.
Tale strada, da via Brima a via Ferrera, risulta la sistemazione di una strada di quartiere già esistente, ma non adeguata alle esigenze del traffico.
Il Comune ritiene necessaria, nell'ambito della ristrutturazione viaria, la sistemazione della strada in questione ; per tale motivo il ricorso è da respingere.
11. *Ricorso Willy Schwander, Burgdorf*
Il ricorrente contesta la prevista sistemazione di via Ludwig e subordinatamente chiede una riduzione della linea di arretramento con riferimento alla convenzione stipulata con il Comune il 25 aprile 1963.
Dal profilo strettamente tecnico e della pubblica utilità, tenuto conto che il mappale in questione risulta in edificabile e che una eventuale riduzione delle linee di arretramento è impensabile per ragioni di visuale, il ricorso è respinto.
Per quanto riguarda la convenzione, il proprietario potrà far valere le sue eventuali ragioni avverso il Comune nella sede competente.
12. *Baraggia S.A., Ascona*
La ricorrente insorge contro la pubblica utilità dell'allargamento di via Circonvallazione e in via subordinata, se la domanda principale fosse respinta, chiede di poter costruire a filo con l'area pubblica.
Considerata l'importanza di via Circonvallazione progettata con una larghezza di ml. 12, non appare opportuno ridurre tale larghezza per un unico tratto e in modo particolare in curva.
Per ciò che concerne la domanda subordinata concernente la deroga per costruire a filo, non può essere concessa per ovvie ragioni di sicurezza trattandosi di strada con traffico intenso.
Il ricorso è pertanto integralmente da respingere.
13. *Gottfried von Meyern Hohenberg, Ascona*
Il ricorrente contesta la pubblica utilità dell'allargamento di via Pancaldi-Mola e ne chiede lo stralcio dal piano regolatore.
Trattandosi di una strada che collega due importanti arterie, quali via Lido e via Muraccio, l'allargamento della stessa si presenta come necessità inderogabile. Alcuni tratti della strada sono già stati allargati ed il Municipio ha stipulato prima dell'allestimento del piano, accordi con i singoli proprietari.
Per tali motivi il ricorso non appare fondato.
In considerazione di quanto sopra esposto vi invitiamo a respingere i ricorsi contro il piano regolatore di Ascona.
Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :
A. Lepori

p. o. Il Cancelliere :
A. Crivelli

Il Capitolo

Il Capitolo